

Il quadro normativo sul patto delle tasse si è ormai stabilizzato. Via ai calcoli

DS6901

DS6901

Il concordato è da far fruttare

Valutazioni tra imposte più basse e vantaggi dei benefici Isa

DI DULIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Concordato preventivo alla ricerca di appeal attraverso imposte più basse e massimizzazione dei benefici Isa: quando sta per entrare a regime la valutazione sull'accesso al nuovo istituto, devono essere valutati gli aspetti che, in concreto, rappresentano i vantaggi di maggior rilevanza. Per effetto della definitiva operatività del dlgs 108/2024, il quadro normativo riferibile al concordato preventivo si è ormai stabilizzato. In primo luogo, per tutti coloro che sono interessati dalla formula "biennale" della possibile accettazione della proposta, la vera scommessa dovrebbe riguardare il periodo di imposta 2025. Con riferimento al periodo di imposta 2024, il momento in cui viene ad essere elaborato il risultato di periodo sulla scorta, essenzialmente, degli Isa, deve tenere conto del fatto che il risultato effettivo del periodo stesso è, in buona sostanza, ampiamente delineato. In questo contesto, ipotizzando che il risultato sia da valutare con un interesse complessivo e dunque suscettibile di consentire una accettazione della proposta, appaiono essenzialmente due gli elementi di rilievo contenuti nella norma. Il primo riguarda la suddivisione in tre fasce del reddito proposto laddove si immagini un incremento che parte dal risultato del 2023. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal dlgs 108 e contenute nell'articolo 20 bis si avrà che: sino a concorrenza del reddito "ordinario" del 2023, rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del dlgs 13 del 2024, si avrà la medesi-

ma tassazione, nel 2024, di quanto assoggettato a tassazione per il 2023; sull'incremento tra reddito 2023 e reddito "concordato", si avrà una tassazione in termini di imposta sostitutiva con una aliquota inversamente proporzionale al risultato Isa nel senso che tanto sarà migliore il punteggio Isa dei periodi di imposta concordati tanto sarà più bassa l'aliquota di imposta sostitutiva. La norma parla di tassazione opzionale ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali non considerando, da un punto di vista letterale, l'eventuale Irap ma, in concreto, ci si deve chiedere per quale motivo, nel momento in cui la proposta porta ad un incremento rispetto al 2023, non debba essere percorsa l'opzione in questione;

sull'ecedenza rispetto al reddito concordato, come noto, non vi è tassazione ulteriore. Ulteriore tema da non sottovalutare è quello legato alla previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 19 in base al quale, per i periodi di imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti dalla "congruità" rispetto ai punteggi Isa per come descritti nell'articolo 9 bis, comma 11 del dl 50 del 2017. La norma richiama detti benefici in modo generale e complessivo il che fa intendere che, una volta accettata la proposta, gli stessi scatterebbero in modo automatico. La norma di riferimento, in materia di Isa afferma che al configurarsi dei diversi livelli di affidabilità i vantaggi riguardano, tra gli altri, l'eliminazione dell'obbligo dell'apposizione del visto di

conformità ai fini della compensazione dei crediti di imposta, l'esclusione dalla disciplina in materia di società di comodo nonché la riduzione del termine di un anno ai fini dell'accertamento. I vantaggi scattano nel momento in cui, in relazione ad un singolo periodo di imposta ovvero come media, si superano determinati punteggi ai fini Isa, la normativa sul concordato appare invece incentrata a garantire in modo immediato ed automatico i vantaggi in questione a fronte della accettazione della proposta di concordato stessa. I vantaggi Isa sembrerebbero comunque garantiti a prescindere dal punteggio conseguito sulla scorta della elaborazione mentre il punteggio in questione avrà rilevanza ai fini della misura dell'imposta sostitutiva dovuta sulla differenza tra reddito "base" ed incremento risultante dalla proposta di concordato. Si potrebbe affermare che una società di capitali che accetta la proposta di concordato per il 2024 ed il 2024, indipendentemente dal punteggio conseguito ai fini Isa, potrà disinteressarsi delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 724 del 1994. Anche sulla base del presupposto che la proposta di concordato ha l'obiettivo, in termini di risultanze, di "fotografare" un punteggio Isa per il biennio decisamente più elevato e congruo rispetto al risultato di partenza del 2023

— © Riproduzione riservata —

